

REGOLAMENTO (CEE) N. 1111/89 DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 1989

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3996/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1 e l'articolo 5, paragrafo 2,vista la proposta della Commissione ⁽³⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽⁴⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁵⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1117/78, un prezzo d'obiettivo di alcuni prodotti del settore dei foraggi essiccati deve essere fissato ad un livello equo per i produttori; che tale prezzo deve riferirsi ad una qualità tipo rappresentativa della qualità media dei foraggi essiccati prodotti nella Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78, l'aiuto previsto dal paragrafo 1 di detto articolo deve essere pari ad una percentuale della differenza tra il prezzo d'obiettivo e il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti in questione; che, tenuto conto delle caratteristiche del mercato in causa, è opportuno fissare tale percentuale al 100 %;

considerando che l'applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione ha condotto in Spagna ad un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni; che, a norma dell'articolo 70,

paragrafo 1 dell'atto di adesione, occorre ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione dei prezzi spagnoli al livello indicato qui di seguito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo d'obiettivo per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo e terzo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato:

- a) a 165,68 ECU per tonnellata, per la Spagna,
- b) a 178,92 ECU per tonnellata, per gli altri Stati membri.

Tale prezzo si riferisce ad un prodotto:

- avente un tenore d'umidità dell'11 %,
- avente un tenore di proteine gregge totali, rispetto alla sostanza secca, del 18 %.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1989/1990, la percentuale da prendere in considerazione per il calcolo dell'aiuto di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato al 100 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo e terzo trattino e lettera c) di detto regolamento.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° maggio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 1989.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. BARRIONUEVO PEÑA

⁽¹⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 377 del 21. 12. 1987, pag. 35.⁽³⁾ GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 36.⁽⁴⁾ Parere reso il 13 aprile 1989 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).⁽⁵⁾ Parere reso il 31 marzo 1989 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).